



Consorzio dei  
Comuni Trentini



**CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI**

**SET DISTRIBUZIONE S.p.A.**

**CONVENZIONE**

**PER GESTIRE E REGOLAMENTARE IL MECCANISMO DI CAUZIONE  
RICHiesto A TUTTI GLI OPERATORI, PUBBLICI E PRIVATI, CHE  
INTERVENGONO SU SUOLI DI PROPRIETA' PUBBLICA**

Trento, agosto 2009

# CONVENZIONE

Le parti:

SET Distribuzione S.p.A., di seguito denominata SET, avente la propria sede sociale in Via Manzoni n° 24 – 38068 Rovereto (TN), codice fiscale e P.I. n° 01932800228, iscritta al Registro delle Imprese n° R.E.A. 188352, in persona dell' ing. Marino Creazzi, Responsabile Operativo, domiciliato per ragioni di carica in Rovereto (TN), Via Manzoni n° 24 (CAP 38068)

e

CONSORZIO dei COMUNI TARENTINI Soc. Coop., di seguito denominato Consorzio, avente la propria sede legale in via di Torre Verde, n° 21 – Trento, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Marino Simoni, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio;

premessi che:

- Il Consorzio, nell'interesse dei Comuni soci, ritiene fondamentale promuovere procedure amministrative uniformi sul territorio trentino che possano semplificare le modalità di accesso ad uffici e servizi, nella convinzione che ciò consenta, oltre ad un avvicinamento tra amministrazioni e cittadini/imprese, anche un risparmio in termini economici e di personale dedicato.
- SET è impegnata a supportare la crescente e sempre più qualificata domanda di allacciamenti da parte della clientela ed a razionalizzare la propria rete per il miglioramento del servizio elettrico. Il ruolo assegnato alla SET, infatti, è quello di soddisfare le esigenze della clientela esercendo le attività di distribuzione, misura e vendita di energia elettrica nel territorio della Provincia Autonoma di Trento e quindi gli interventi relativi rientrano a far parte del pubblico servizio.
- E' interesse dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento promuovere, nel perseguimento del compito istituzionalmente assegnato loro di realizzazione degli interessi della collettività, la funzionalità della rete elettrica sul proprio territorio, e ciò al fine di soddisfare e favorire le esigenze dei cittadini e degli operatori economici.
- Il Consorzio interviene in questa sede alla stipula del presente e seguente atto quale soggetto promotore, ferma restando la necessità di adesione all'atto da parte di ciascuna amministrazione comunale interessata.

Tutto ciò premesso, le parti sono d'accordo e convengono di dare attuazione a tutto quanto sopra e di seguito specificato stipulando apposita Convenzione.

## Art. 1

Le premesse ed i documenti allegati al presente testo od anche solo ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione ed hanno valore di patto.

## Art. 2

I Comuni aderenti si impegnano a porre in essere tutte le attività volte a favorire una rapida posa, installazione, ampliamento e completamento della Rete esercita dalla SET, compatibilmente con il rispetto della normativa vigente.

SET si impegna ad uniformare la propria attività al criterio della programmazione ed a sottoporre periodicamente e preventivamente i programmi ai Comuni interessati dagli interventi. I programmi dovranno essere formulati assicurando l'integrazione delle attività proprie di SET con quelle di Dolomiti Energia o di altra società da essa controllata o ad essa collegata che opera nel settore delle infrastrutture a rete, al fine di garantire la migliore efficacia ed economicità degli interventi ed assicurare il minore disagio per l'utenza.

### **Art. 3**

Tutti i lavori occorrenti per l'installazione, l'ampliamento ed il completamento della Rete saranno eseguiti a totale cura e spese della SET, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone e delle cose, in conformità alla legislazione vigente.

### **Art. 4**

Le parti stipulanti ed i Comuni aderenti alla Convenzione si danno reciprocamente atto che le indicazioni che il Comune fornirà alla SET in merito alle modalità di esecuzione dell'intervento e che la SET dovesse dimostrare eccessivamente onerose rispetto alla tipologia di intervento effettuato verranno congiuntamente valutate con l'ente interessato allo scopo di definire soluzioni che, nell'ottica della piena salvaguardia dell'interesse pubblico, consentano altresì di soddisfare il principio di ragionevolezza e di economicità.

### **Art. 5**

La SET conferma l'obbligo di riparare eventuali danni direttamente derivanti e/o conseguenti alle opere realizzate sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi. Resta fermo l'obbligo della SET di garantire, in solido con le ditte alle quali la stessa affida la realizzazione degli interventi, il risarcimento di ogni e qualunque danno cagionato nell'esecuzione dei lavori, con riferimento ad infrastrutture ed impianti, anche di terzi, presenti sul suolo pubblico. A tal fine la SET conferma che le ditte sono coperte da idonee polizze assicurative a copertura dei danni da esse comunque arrecati.

La SET garantisce le Amministrazioni Comunali aderenti di aver stipulato valida polizza assicurativa per la copertura di sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi e si impegna a mantenerla in corso di validità per tutta la vigenza della presente Convenzione.

### **Art. 6**

Prima dell'inizio degli interventi su strade e suoli di proprietà comunale, la SET dovrà comunicare al Comune, con un tempo di preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, salvi i casi di urgenza, l'esatto periodo in cui verranno iniziati i lavori; per gli interventi di limitata entità, secondo le vigenti prassi, il termine sopra indicato è ridotto a 7 (sette) giorni.

Rimane fermo l'obbligo della SET di acquisire ogni licenza, concessione, autorizzazione, permesso, ecc. comunque richiesti dalle vigenti normative prima dell'inizio di ciascun intervento, nei tempi previsti dagli ordinamenti dei Comuni.

### **Art. 7**

I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo, nonché con piena e completa garanzia di ripristino dello status quo ante, in ogni caso in modo da garantire la piena e completa tutela della pubblica sicurezza ed incolumità nel rispetto delle disposizioni in particolare impartite dal Codice della Strada. A tal fine la SET conferma che, nell'evenienza di ripristini provvisori scadenti, ed a richiesta dei Comuni volta per volta interessati, provvederà a tempestivo intervento tramite ditte appositamente incaricate.

I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo le disposizioni del Codice della Strada ed ai sensi della vigente normativa in materia.

Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità la SET deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale eventualmente rimossa e/o danneggiata.

## Art. 8

La SET si impegna nei confronti dei Comuni aderenti alla presente convenzione a fornire, oltre alle comunicazioni di inizio e fine lavori da parte della ditta appaltatrice previste per qualunque intervento, avviso scritto alle Amministrazioni volta per volta interessate della avvenuta conclusione dei lavori di ripristino definitivo.

La SET, altresì, assicura che il periodo massimo ordinariamente intercorrente tra le opere di ripristino provvisorio e l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo è, salvo casi eccezionali, che saranno oggetto di debita motivazione, di 12 mesi, decorrenti dalla comunicazione di fine lavori di cui al precedente comma.

La SET assume, nei confronti di tutte le Amministrazioni comunali aderenti l'impegno ad effettuare, nei luoghi ove si sono svolti i lavori di rete oggetto della presente Convenzione, sopralluogo congiunto, da parte di un proprio tecnico all'uopo incaricato, insieme ad un rappresentante indicato dall'Amministrazione comunale interessata.

Ciò a richiesta delle parti, entro un termine massimo ordinariamente di 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo, ed allo scopo di poter verificare in contraddittorio l'esatta osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite alla SET dal Comune, e la corretta esecuzione dei lavori ai sensi della presente Convenzione.

Di tale sopralluogo, a richiesta anche di una sola delle parti, potrà essere redatto apposito verbale.

Qualora l'Amministrazione comunale ritenga, a conclusione delle operazioni di sopralluogo congiunto, o comunque entro il termine di 24 mesi dal ripristino definitivo, previsto dall'art. 10 comma 1 della presente Convenzione, che emergano danni o inadempienze imputabili alla SET, provvederà a fornire immediata informativa alla SET e ad avanzare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, riserva di danni all'indirizzo indicato nella presente Convenzione, dando termine alla SET 30 (trenta) giorni dal ricevimento per la verifica in contraddittorio, ove tale verifica non sia già stata compiuta ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi.

L'Amministrazione comunale, a fronte di elezione da parte della SET della rifusione dei danni richiesti, avrà la facoltà di provvedere ad intervenire per l'esecuzione del ripristino, addebitando alla SET la relativa spesa così sostenuta mediante escussione della fidejussione prevista dalla presente Convenzione, così come per la rifusione degli ulteriori danni di cui all'art. 9. La mancata risposta entro il termine di cui sopra autorizza l'Amministrazione a procedere all'escussione della fidejussione.

La procedura sopra descritta si applicherà anche ai ripristini provvisori qualora non vengano rispettate le previsioni di cui all'art. 7.

## Art. 9

A garanzia del corretto ripristino provvisorio e definitivo dello stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale, ed a copertura del danno che i beni di proprietà comunale potrebbero subire in dipendenza di non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, la SET dichiara di prestare, come in effetti presta, in favore dei Comuni aderenti alla Convenzione, polizza fidejussoria di importo pari a 300.000,00 (trecentomila/00) Euro. SET produce ed **allega quindi sub A alla presente Convenzione**, polizza fidejussoria a prima richiesta di 300.000,00 (trecentomila/00) Euro, rilasciata dalla Banca Popolare di Verona e Novara. L'originale viene depositato presso gli uffici del Consorzio.

I Comuni aderenti si impegnano verso SET e verso il Consorzio a dar corso all'escussione della fidejussione solo a seguito dell'esperimento della procedura prevista dal precedente art. 8; resta salva la facoltà dei Comuni di attivare ogni altra forma di tutela prevista dalla legge per il pieno ristoro degli eventuali danni comunque patiti.

SET si impegna a reintegrare immediatamente l'importo della fideiussione tempo per tempo vigente in ragione di eventuali atti di escussione che qualunque Comune operi, garantendo comunque in ogni momento l'importo previsto dalla presente Convenzione.

Le parti si impegnano sin d'ora a valutare congiuntamente la possibilità di modificare gli importi precedenti, nel caso SET dia corso ad interventi impiantistici di particolare complessità e rilevanza.

#### **Art. 10**

Il termine ultimo per la contestazione a SET da parte del Comune aderente ai sensi della presente Convenzione non potrà superare 24 (ventiquattro) mesi dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo. Eventuali contestazioni avanzate dai Comuni oltre il termine citato, imputabili a circostanze eccezionali debitamente motivate dall'ente interessato, saranno congiuntamente valutate tra quest'ultimo e la SET. Tali fattispecie restano peraltro escluse dalla copertura fidejussoria.

#### **Art. 11**

Le parti reciprocamente si impegnano, allo scopo di minimizzare i disagi alla collettività e di razionalizzare la spesa, a ricercare ogni forma di collaborazione e consultazione atta a favorire la realizzazione contestuale di più interventi, anche con altri operatori pubblici e privati. Anche nell'ottica della programmazione di cui all'art. 2, SET si impegna a promuovere ogni sinergia possibile presso società o Enti che operano nel settore delle infrastrutture a rete.

#### **Art. 12**

La Rete, i manufatti, le opere accessorie e quant'altro posato, ad eccezione dei materiali destinati al ripristino dello status quo ante, sono di proprietà esclusiva della SET, che si impegna a formalizzare tempestivamente con il Comune i titoli giuridici idonei a legittimare tale proprietà ove non consti inadempimento da parte di SET. A tale scopo SET si impegna entro tre mesi dalla conclusione dell'intervento a fornire al Comune gli elaborati quotati idonei a rappresentare con precisione la presenza dell'infrastruttura; tali elaborati dovranno essere supportati informaticamente ove tecnicamente possibile in modo da poter essere compatibili con la rete informatica esistente presso il Comune.

#### **Art. 13**

La durata del presente atto Convenzionale è di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione da parte di SET e Consorzio.

Le parti si impegnano sin d'ora a discutere con congruo anticipo le modalità ed i termini per il rinnovo della Convenzione.

Ciascuna delle parti stipulanti ed ogni Comune aderente hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni diretta alle parti cointeressate.

Rimane inteso che tutti gli interventi avviati ai sensi della convenzione entro la data di comunicazione del recesso saranno comunque terminati e coperti dalle garanzie ed alle condizioni fissate nel presente atto.

#### **Art. 14**

Ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al presente Contratto è a carico della SET.

#### **Art. 15**

SET e Consorzio indicano di seguito le strutture e/o gli Uffici che costituiranno punto di riferimento per ogni comunicazione relativa all'esecuzione della Convenzione:

SET Distribuzione S.p.A. – Via Fersina n° 23 – Trento

tel. 0461 - 034867 – fax 0461 - 034222

Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., via Torre Verde n. 21 38100 Trento

tel. 0461 - 987139 - fax 0461 - 981978;

Ciascun Comune dovrà comunicare, eventualmente anche tramite fax, alla SET la propria adesione ed i dati di cui sopra successivamente alla sottoscrizione dell'originale di Convenzione presso il Consorzio.

Ogni eventuale variazione dovrà essere egualmente comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via fax agli indirizzi di cui sopra.

## Art. 16

Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione e che dovessero insorgere tra le parti, compresi i Comuni aderenti alla presente Convenzione, sarà competente il foro del luogo di esecuzione dei lavori. Qualora il Consorzio risultasse attore o convenuto in tali controversie, competente sarà comunque il foro di Trento. Resta inteso che il Consorzio rimane estraneo alle controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione dei lavori ed ai danni eventualmente causati ai Comuni in dipendenza dagli interventi.

## Art. 17


Ciascuna Amministrazione comunale interessata all'adesione procederà a formale approvazione della presente Convenzione.

Il Comune diverrà a tutti gli effetti parte aderente con l'invio di specifica comunicazione, anche tramite fax, alla SET all'indirizzo sopra riportato ed a partire dal momento della relativa ricezione da parte della SET stessa; analoga comunicazione il Comune invierà all'Istituto fidejubente all'indirizzo risultante nella polizza fidejussoria.

Trento, 3 agosto 2009

Per SET Distribuzione S.p.A.

ing. Marino Creazzi



per il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.


dott. Marino Simoni



Per espressa accettazione delle clausole di cui agli artt. 5,7,8,9,10,13


Per SET Distribuzione S.p.A.

ing. Marino Creazzi



per il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.

dott. Marino Simoni



Allegati:

A) Polizza fidejussoria rilasciata dal Banco Popolare di Verona e Novara